

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **451/1992** (ECLI:IT:COST:1992:451)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **21/10/1992**; Decisione del **02/11/1992**

Deposito del **13/11/1992**; Pubblicazione in G. U. **25/11/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18882**

Atti decisi:

N. 451

## ORDINANZA 2-13 NOVEMBRE 1992

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento penale a carico di Ugato Luigi, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il giudice per le indagini preliminari "deve respingere la richiesta di proroga del pubblico ministero se la stessa, pur pervenuta prima della scadenza del termine di cui all'art. 405, sia stata però notificata alla persona sottoposta alle indagini dopo detta scadenza (ovvero se solo successivamente a quest'ultima sia maturato il termine dilatorio di 5 giorni dalla notifica)";

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha integralmente sostituito, nel senso auspicato dal remittente ed uniformandosi alla sentenza di questa Corte n. 174 del 1992, l'art. 406 del codice di procedura penale;

che, pertanto, vanno restituiti gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della proposta questione;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*